



ORGALIME

CONDIZIONI GENERALI

per la

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PRODOTTI MECCANICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI

Bruxelles, gennaio 2014

PREAMBOLO

1. Le presenti Condizioni Generali si applicano nel momento in cui le parti le accetteranno Per Iscritto o in altro modo. Le modifiche o le deviazioni rispetto ad esse dovranno essere accettate Per Iscritto.

DEFINIZIONI

2. Nelle presenti Condizioni Generali, ai termini seguenti sarà assegnato il significato sotto indicato:

- **“Contratto”**: l'accordo Per Iscritto concluso tra le parti, relativo alla presa in consegna e alla fornitura dei Lavori e tutti gli allegati, ivi comprese le relative modifiche e aggiunte a detti documenti concordate Per Iscritto;

- **“Prezzo Contrattuale”**: il pagamento da effettuare per i Lavori. Nel caso in cui l'installazione debba essere eseguita in base ad una tariffa oraria e non sia stata completata, il Prezzo Contrattuale ai fini delle Clausole 21, 43, 44 e 51 sarà il prezzo per l'Impianto maggiorato del 10 per cento o di qualsiasi altra percentuale eventualmente concordata tra le parti;

- **“Colpa Grave”**: un atto o un'omissione determinati da una negligente valutazione delle gravi conseguenze, che una parte contrattuale diligente avrebbe potuto normalmente prevedere, o da una deliberata non osservanza delle conseguenze di tale atto od omissione;

- **“Per Iscritto”**: comunicazione tramite documento firmato da entrambe le parti o tramite lettera, fax, posta elettronica e qualsiasi altro mezzo concordato tra le parti;

- **“Impianto”**: macchinario, dispositivo, materiali, articoli, documentazione, software e altri prodotti che l'Appaltatore è tenuto a fornire in virtù del Contratto;

- **“Sito”**: il luogo in cui sarà installato l'Impianto, includendo l'area circostante necessaria per lo scarico, il deposito e il trasporto interno dell'Impianto nonché delle attrezzature di installazione;

- **“Lavori”**: l'Impianto, l'installazione dell'Impianto e qualsiasi altro lavoro che l'Appaltatore è tenuto a eseguire in virtù del Contratto. Nel caso in cui i Lavori, ai sensi del Contratto, debbano essere presi in consegna per sezioni separate da utilizzare in modo indipendente una dall'altra, queste Condizioni si applicheranno separatamente a ogni sezione. Il termine “Lavori” si riferirà pertanto alla sezione in questione.

INFORMAZIONI SUI PRODOTTI

3. Tutte le informazioni e tutti i dati contenuti nella documentazione generale del prodotto e nei listini prezzi saranno vincolanti solo laddove vi si faccia espressamente riferimento Per Iscritto nel Contratto.

DISEGNI E INFORMAZIONI TECNICHE

4. Tutti i disegni e i documenti tecnici relativi ai Lavori trasmessi da una parte alla controparte, precedentemente o successivamente alla formazione del Contratto, rimarranno di proprietà della parte che li trasmette.

I disegni, i documenti tecnici o le altre informazioni tecniche ricevute da una parte non potranno, senza il consenso della controparte, essere utilizzati per qualsivoglia scopo differente da quello per il quale sono stati forniti. In mancanza del consenso della parte che li trasmette, non potranno essere diversamente utilizzati o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi.

5. L'Appaltatore, non oltre la data di presa in consegna, dovrà fornire gratuitamente le informazioni e i disegni necessari all'Acquirente per la messa in servizio, il funzionamento e il mantenimento dei Lavori. Tali informazioni e disegni dovranno essere forniti nel numero di copie concordato o dovrà essere almeno fornita una copia per ognuno. L'Appaltatore non è tenuto a fornire i disegni industriali relativi all'Impianto o alle parti di ricambio.

COLLAUDI PRIMA DELLA SPEDIZIONE

6. I collaudi dell'Impianto prima della spedizione, previsti dal Contratto, dovranno, tranne ove diversamente concordato, essere eseguiti nel luogo di produzione durante le ore di lavoro ordinarie.

Nel caso in cui il Contratto non specifichi i requisiti tecnici, i collaudi dovranno essere eseguiti secondo la pratica generale del settore industriale di riferimento del Paese di produzione.

7. L'Appaltatore dovrà notificare Per Iscritto all'Acquirente tali collaudi entro un periodo di tempo sufficiente a consentire a quest'ultimo di farsi rappresentare durante detti collaudi. Nel caso in cui l'Acquirente non sia rappresentato, il rapporto dei collaudi dovrà essere inviato all'Acquirente, il quale dovrà approvarne l'accuratezza.

8. Nel caso in cui, secondo quanto risulta dai collaudi, l'Impianto non sia conforme a quanto previsto dal Contratto, l'Appaltatore dovrà tempestivamente correggere ogni difetto per garantire che l'Impianto soddisfi le disposizioni del Contratto. Su richiesta dell'Acquirente, saranno quindi eseguiti nuovi collaudi, tranne nel caso in cui il difetto fosse insignificante.

9. L'Appaltatore dovrà sostenere tutti i costi dei collaudi dell'Impianto prima della spedizione. L'Acquirente dovrà però sostenere tutte le spese di viaggio e di vitto e alloggio per la partecipazione dei suoi rappresentanti a tali collaudi.

LAVORO PREPARATORIO E CONDIZIONI LAVORATIVE

10. L'Appaltatore dovrà fornire in tempo utile i disegni raffiguranti le modalità secondo le quali sarà installato l'Impianto, nonché tutte le informazioni richieste per preparare fondamenta adeguate, per fornire l'accesso all'Impianto e qualsiasi attrezzatura necessaria al Sito e per eseguire tutti i collegamenti necessari ai Lavori.
11. L'Acquirente dovrà eseguire in tempo debito il lavoro preparatorio per garantire il soddisfacimento delle condizioni necessarie per l'installazione dell'Impianto e per il corretto svolgimento dei Lavori. Quanto sopra non trova applicazione in caso di lavoro preparatorio che, ai sensi del Contratto, deve essere eseguito dall'Appaltatore.
12. Il lavoro preparatorio di cui alla Clausola 11 dovrà essere eseguito dall'Acquirente in conformità con i disegni e le informazioni forniti dall'Appaltatore ai sensi della Clausola 10. In ogni caso, l'Acquirente dovrà garantire che le fondamenta siano strutturalmente stabili. Nel caso in cui l'Acquirente sia responsabile del trasporto dell'Impianto nel Sito, dovrà garantire che l'Impianto si trovi nel Sito prima della data concordata per iniziare il lavoro di installazione.
13. Nel caso in cui l'Appaltatore rilevi un errore o un'omissione nei disegni o nelle informazioni di cui alla Clausola 10 o tale errore od omissione gli sia notificato/a Per Iscritto prima della scadenza del periodo specificato nella Clausola 59, i costi di qualsiasi lavoro di ripristino saranno sostenuti dall'Appaltatore.
14. L'Acquirente dovrà garantire quanto segue:
- a) che il personale dell'Appaltatore sia in grado di iniziare il lavoro con le tempistiche stabilite e di lavorare durante le normali ore lavorative. A condizione che l'Acquirente abbia ricevuto una notifica Per Iscritto entro un tempo ragionevole, il lavoro può essere eseguito oltre le normali ore lavorative nella misura ritenuta necessaria dall'Appaltatore;
 - b) di avere informato l'Appaltatore Per Iscritto, in tempo debito prima dell'inizio dell'installazione in merito a tutte le disposizioni relative alle sicurezza in vigore nel Sito. L'installazione non può essere eseguita in ambienti insalubri o pericolosi. Prima dell'inizio dell'installazione, è necessario adottare tutte le misure di sicurezza e precauzionali necessarie, le quali dovranno essere successivamente mantenute;
 - c) che il personale dell'Appaltatore sia in grado di trovare vitto e alloggio adeguati nelle vicinanze del Sito e avere accesso alle strutture per l'igiene personale e alle prestazioni mediche accettabili a livello internazionale;
 - d) di aver messo a disposizione dell'Appaltatore, gratuitamente e a tempo debito, tutte le gru, le attrezzature di sollevamento e i mezzi di trasporto necessari sul Sito, nonché gli strumenti ausiliari, i macchinari, i materiali e le forniture (incluso combustibile, oli, grasso e altri materiali, gas, acqua, elettricità, vapore, aria compressa, riscaldamento, illuminazione, ecc.), così come gli strumenti di misurazione e di prova dell'Acquirente disponibili sul Sito. L'Appaltatore dovrà specificare Per Iscritto le sue richieste in merito a tali gru, attrezzature di sollevamento, strumenti di misurazione e di prova e mezzi di trasporto nel Sito almeno un mese prima della data concordata per l'inizio del lavoro di installazione;
 - e) di aver messo gratuitamente a disposizione dell'Appaltatore

gli uffici di cui necessita sul Sito, dotati di telefono e accesso a Internet;

f) di aver messo gratuitamente a disposizione dell'Appaltatore le strutture di deposito necessarie per proteggere da furti e deterioramento l'Impianto, gli strumenti e le attrezzature necessari per l'installazione, nonché gli effetti personali del personale dell'Appaltatore;

g) che le strade di accesso al Sito siano adeguate per il trasporto richiesto dell'Impianto e delle attrezzature dell'Appaltatore.

15. Su richiesta dell'Appaltatore, presentata a tempo debito, l'Acquirente dovrà mettere gratuitamente a disposizione dell'Appaltatore la manodopera e gli operatori così come specificato nel Contratto o come ragionevolmente richiesto in virtù del Contratto stesso. Il personale messo a disposizione dall'Acquirente ai sensi della presente clausola dovrà disporre di strumenti propri. L'Appaltatore non sarà responsabile per tale manodopera fornita dall'Acquirente o per qualsiasi azione od omissione del personale in questione.
16. Nel caso in cui l'Appaltatore lo richieda, l'Acquirente dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per importare e riesportare le attrezzature e gli strumenti dell'Appaltatore, includendo l'assistenza nelle pratiche doganali. Tale tipo di assistenza sarà fornito a titolo gratuito.
17. L'Acquirente dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per garantire che il personale dell'Appaltatore ottenga, in tempo debito, tutti i visti e qualsiasi permesso di ingresso o uscita ufficiale, nonché i permessi di lavoro e (se necessario) i certificati fiscali richiesti nel Paese dell'Acquirente, così come l'accesso al Sito. Tale tipo di assistenza sarà fornito a titolo gratuito.
18. Ciascuna delle parti, non oltre il momento in cui l'Appaltatore notificherà che l'Impianto è pronto per essere spedito dal luogo di produzione, dovrà nominare Per Iscritto un rappresentante affinché agisca per suo conto durante il lavoro presso il Sito.
- I rappresentanti dovranno essere presenti nel Sito o in prossimità di esso durante le ore lavorative. Tranne ove diversamente specificato nel Contratto, i rappresentanti dovranno essere autorizzati ad agire per conto delle loro rispettive parti nell'ambito di tutte le questioni riguardanti il lavoro di installazione. Laddove le presenti Condizioni Generali prevedano di fornire una notifica Per Iscritto, il rappresentante dovrà essere sempre autorizzato a ricevere tale notifica per conto della parte da esso rappresentata.
- ### INADEMPIMENTO DELL'ACQUIRENTE
19. Nel caso in cui l'Acquirente preveda che non sarà in grado di assolvere puntualmente ai suoi obblighi necessari per eseguire l'installazione, incluso il soddisfacimento delle condizioni specificate nelle Clausole 11, 12 e 14-17, dovrà informare immediatamente Per Iscritto l'Appaltatore specificando il motivo e, se possibile, la tempistica entro la quale sarà in grado di assolvere i suoi obblighi.
20. Fatti salvi i diritti dell'Appaltatore di cui alla Clausola 21, nel caso in cui l'Acquirente non assolva, correttamente e puntualmente, i suoi obblighi necessari per l'esecuzione dell'installazione, incluso il soddisfacimento delle condizioni di cui alle Clausole 11, 12 e 14-17, troverà applicazione quanto segue:

a) L'Appaltatore potrà, a sua sola discrezione, scegliere di assolvere, o nominare una parte terza per assolvere, gli obblighi dell'Acquirente o, diversamente, adottare le misure adeguate alle circostanze per evitare o mitigare gli effetti dell'inadempimento dell'Acquirente.

b) L'Appaltatore può sospendere in tutto o in parte la sua prestazione in virtù del Contratto. Dovrà quindi informare immediatamente Per Iscritto l'Acquirente di tale sospensione.

c) Nel caso in cui l'Impianto non sia stato ancora consegnato al Sito, l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito dell'Impianto a rischio dell'Acquirente. Inoltre, se l'Acquirente lo richiede, l'Appaltatore dovrà assicurare l'Impianto.

d) L'Acquirente dovrà pagare qualsiasi porzione del Prezzo Contrattuale che, in mancanza dell'inadempimento, sarebbe stata esigibile.

e) L'Acquirente dovrà rimborsare l'Appaltatore qualsiasi costo non previsto dalla Clausola 47 o 48, ragionevolmente sostenuto dall'Appaltatore come risultato delle misure di cui al punto a), b) o c) della presente Clausola.

21. Nel caso in cui la presa in consegna non sia possibile a causa dell'inadempimento dell'Acquirente come da Clausola 20 e ciò non sia dovuto a nessuna delle circostanze previste nella Clausola 73, l'Appaltatore può richiedere Per Iscritto all'Acquirente di porre rimedio al suo inadempimento entro un periodo di tempo ragionevole e definitivo.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione non attribuibile all'Appaltatore, l'Acquirente non rimedi al suo inadempimento entro tale periodo, l'Appaltatore può risolvere il Contratto in tutto o in parte fornendo una notifica Per Iscritto. L'Appaltatore avrà quindi il diritto di ricevere un risarcimento per la perdita che ha subito a causa dell'inadempimento dell'Acquirente, incluso qualsiasi perdita consequenziale e indiretta. Il risarcimento non dovrà eccedere la parte del Prezzo Contrattuale attribuibile alla porzione dei Lavori rispetto alla quale viene risolto il Contratto.

LEGGI E REGOLAMENTI LOCALI

22. L'Appaltatore dovrà garantire che i Lavori siano eseguiti e siano conformi a qualsiasi legge, regolamento e norma applicabile ai Lavori. Se richiesto dall'Appaltatore, l'Acquirente dovrà fornire Per Iscritto le relative informazioni in merito a tali leggi, regolamenti e norme.

23. L'Appaltatore dovrà eseguire qualsiasi lavoro di rettifica necessario per soddisfare le leggi, i regolamenti e le norme di cui alla Clausola 22, o la loro interpretazione generalmente accettata, tra la data di presentazione della gara d'appalto e la presa in consegna. L'Acquirente dovrà sostenere i costi aggiuntivi e le altre conseguenze risultanti da tali variazioni, incluso il lavoro di rettifica.

24. Nel caso in cui le parti non riescano a trovare un accordo in merito ai costi aggiuntivi e alle altre conseguenze della variazione delle leggi, dei regolamenti e delle norme di cui alla Clausola 22, l'Appaltatore dovrà essere risarcito in base ad una tariffa oraria per qualsiasi lavoro di rettifica.

VARIAZIONI

25. Subordinatamente alle disposizioni della Clausola 29, l'Acquirente ha diritto di richiedere delle variazioni riguardanti

l'ambito, il progetto e l'esecuzione dei Lavori fino a quando i Lavori non sono presi in consegna. L'Appaltatore può suggerire Per Iscritto tali variazioni.

26. Le richieste di variazione dovranno essere presentate all'Appaltatore Per Iscritto e contenere una descrizione accurata della variazione.

27. Il prima possibile in seguito alla ricezione di una richiesta di variazione o dopo aver egli stesso avanzato una proposta di variazione, l'Appaltatore dovrà notificare Per Iscritto all'Acquirente se e in che modo la variazione può essere eseguita, dichiarando la conseguente modifica del Prezzo Contrattuale, la tempistica per l'esecuzione e altri termini del Contratto.

Inoltre, l'Appaltatore dovrà fornire tale notifica all'Acquirente quando le variazioni sono necessarie in seguito alla variazione di leggi, regolamenti e norme di cui alla Clausola 22.

28. Nel caso in cui la presa in consegna subisca ritardi in seguito ad un disaccordo tra le parti in merito alle conseguenze delle variazioni, l'Acquirente dovrà pagare qualsiasi porzione del Prezzo Contrattuale che sarebbe stata esigibile se la presa in consegna non avesse subito ritardi.

29. Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola 23, l'Appaltatore non sarà obbligato ad apportare le variazioni richieste dall'Acquirente fino a quando le parti non siano concordi sulla misura in cui le variazioni si riflettono sul Prezzo Contrattuale, sulle tempistiche della presa in consegna e su altri termini del Contratto.

TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

30. Il rischio di perdita dell'Impianto o di danni recati allo stesso sarà trasferito all'Acquirente in conformità con qualsiasi termine commerciale concordato, da interpretarsi secondo gli INCOTERMS® in vigore alla data della formazione del Contratto. Nel caso in cui non sia stato specificamente concordato alcun termine commerciale, la presa in consegna dell'Impianto sarà franco vettore nel luogo designato dall'Appaltatore.

Qualsiasi rischio di perdita dei Lavori o di danni recati agli stessi non previsto dal primo paragrafo della presente Clausola sarà trasferito all'Acquirente al momento della presa in consegna dei Lavori.

Qualsiasi perdita dell'Impianto o dei Lavori o danno recato agli stessi una volta trasferito il rischio all'Acquirente sarà a rischio dell'Acquirente, tranne laddove tale perdita o danno derivi dalla negligenza dell'Appaltatore.

TEST DI PRESA IN CONSEGNA

31. Una volta completata l'installazione dovranno essere eseguiti, tranne ove diversamente concordato, i test di presa in consegna al fine di determinare se i Lavori sono conformi a quelli richiesti per la presa in consegna in virtù del Contratto.

L'Appaltatore dovrà notificare Per Iscritto all'Acquirente che i Lavori sono pronti per la presa in consegna. In tale notifica dovrà inoltre indicare una data per eseguire i test di presa in consegna, fornendo all'Acquirente un tempo sufficiente per preparare tali prove ed essere rappresentato nel corso delle stesse.

L'Acquirente dovrà sostenere tutti i costi dei test di presa in consegna. Tuttavia, l'Appaltatore dovrà sostenere tutti i costi

relativi al suo personale e ai suoi altri rappresentanti.

- 32.** L'Acquirente dovrà fornire gratuitamente qualsiasi fonte di energia, lubrificanti, acqua, carburante, materie prime e altri materiali richiesti per eseguire i test di presa in consegna e per le messe a punto finali durante la preparazione di tali test. Dovrà inoltre installare gratuitamente qualsiasi attrezzatura e fornire qualsiasi manodopera o altra assistenza necessaria per l'esecuzione dei test di presa in consegna.
- 33.** Nel caso in cui, una volta ricevuta la relativa notifica come da Clausola 31, l'Acquirente non adempia i suoi obblighi ai sensi della Clausola 32 o impedisca l'esecuzione dei test di presa in consegna, i test saranno considerati come completati con successo alla data di inizio dei test di presa in consegna specificata nella notifica dell'Appaltatore.
- 34.** I test di presa in consegna dovranno essere eseguiti nel corso delle normali ore lavorative. Nel caso in cui il Contratto non specifichi i requisiti tecnici, i test dovranno essere eseguiti in conformità con le pratiche comuni del relativo settore industriale in questione nel Paese dell'Acquirente.
- 35.** L'Appaltatore dovrà redigere un rapporto dei test di presa in consegna. Tale rapporto dovrà essere inviato all'Acquirente. Nel caso in cui l'Acquirente non sia rappresentato durante tali test, una volta ricevuta la relativa notifica come da Clausola 31, il rapporto dei test sarà considerato accurato.
- 36.** Nel caso in cui, successivamente ai test di presa in consegna, si evinca che i Lavori non sono conformi al Contratto, l'Appaltatore dovrà rimediare immediatamente a tali carenze. Se richiesto dall'Acquirente Per Iscritto e a tempo debito, dovranno essere eseguiti nuovi test in conformità con le Clausole 31-35. Quanto sopra non troverà applicazione quando la carenza è di lieve entità.

PRESA IN CONSEGNA

- 37.** La presa in consegna dei Lavori avrà luogo:
- a) una volta completati con successo i test di presa in consegna o quando questi sono considerati, ai sensi della Clausola 33, come completati con successo, o
 - b) laddove le parti abbiano concordato di non eseguire i test di presa in consegna, successivamente al ricevimento da parte dell'Acquirente della notifica Per Iscritto dell'Appaltatore relativa al completamento dei Lavori, fermo restando che i Lavori siano conformi a quanto richiesto per la presa in consegna in virtù del Contratto.
- Le carenze di lieve entità che non si riflettono sull'efficacia dei Lavori non ostacoleranno la presa in consegna.
- L'obbligo dell'Appaltatore di installare l'Impianto presso il Sito è assolto una volta presi in consegna i Lavori come dalla presente Clausola 37, fatto salvo il suo obbligo di porre rimedio a qualsiasi carenza rimanente di lieve entità.
- 38.** L'Acquirente non ha il diritto di utilizzare i Lavori o una parte degli stessi precedentemente alla presa in consegna. Nel caso in cui l'Acquirente lo faccia in mancanza del consenso Per Iscritto dell'Appaltatore, i Lavori saranno considerati come presi

in consegna. L'Appaltatore sarà quindi manlevato dal suo obbligo di eseguire i test di presa in consegna.

- 39.** Immediatamente dopo la presa in carico dei Lavori come da Clausola 37 o 38, comincerà a decorrere il periodo specificato nella Clausola 59. L'Acquirente dovrà, su richiesta dell'Appaltatore presentata Per Iscritto, rilasciare un certificato dichiarando che i Lavori sono stati presi in consegna. L'inadempimento dell'Acquirente in tal senso non pregiudicherà la presa in consegna come da Clausola 37 e 38.

RITARDO DELL'APPALTATORE

- 40.** Ove le parti, in luogo dell'indicazione della data di presa in consegna, abbiano indicato un periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi la presa in consegna, tale periodo decorrerà dal momento in cui il Contratto è stipulato e sono stati soddisfatti tutti i presupposti a carico dell'Acquirente, come le formalità amministrative, i pagamenti dovuti alla formazione del Contratto e le garanzie.
- 41.** Nel caso in cui l'Appaltatore preveda di non essere in grado di consegnare il Prodotto prima della data di presa in consegna o entro tale data, dovrà immediatamente notificarlo all'Acquirente Per Iscritto, specificandone la ragione e, se possibile, il momento previsto per la presa in consegna.
- Laddove l'Appaltatore ometta di fornire tale notifica, l'Acquirente avrà diritto al risarcimento di ogni costo aggiuntivo sostenuto e che avrebbe potuto essere evitato se avesse ricevuto tale notifica.
- 42.** L'Appaltatore avrà il diritto di protrarre i tempi di presa in consegna nel caso il cui il ritardo si verifichi:
- a) a causa di una qualsiasi delle circostanze di cui alla Clausola 73, o
 - b) come risultato del lavoro di rettifica ai sensi della Clausola 23, o
 - c) come risultato delle variazioni ai sensi delle Clausole 25-29, o
 - d) come risultato della sospensione ai sensi delle Clausole 20, 51 o 76, o
 - e) a causa di un'azione o un'omissione da parte dell'Acquirente o di qualsiasi altra circostanza attribuibile all'Acquirente.

La proroga dovrà essere sufficiente rispetto a tutte le circostanze del caso. La presente disposizione si applica indipendentemente dal fatto che il motivo che causa il ritardo si verifichi prima o dopo la data concordata di presa in consegna.

- 43.** Nel caso in cui i lavori non siano completati entro la data concordata per la presa in consegna, l'Acquirente avrà il diritto di ricevere un risarcimento dei danni da inadempimento a partire dalla data in cui avrebbe dovuto avvenire la presa in consegna.

Il risarcimento dei danni da inadempimento dovrà essere pagato a un tasso pari allo 0,5 percento del Prezzo Contrattuale per ogni settimana di ritardo che sia iniziata. Il risarcimento dei danni da inadempimento non dovrà eccedere il 7,5 percento del Prezzo Contrattuale.

Laddove il ritardo riguardi solo una porzione dei Lavori, il risarcimento dei danni da inadempimento sarà calcolato su quella

parte del Prezzo Contrattuale attribuibile a tale porzione dei Lavori che non può, come conseguenza del ritardo, essere utilizzata come previsto dalle parti.

Il risarcimento dei danni da inadempimento deve essere corrisposto previa presentazione della richiesta dell'Acquirente Per Iscritto ma non prima della presa di consegna o della risoluzione del Contratto ai sensi della Clausola 44.

L'Acquirente perderà il diritto al risarcimento dei danni da inadempimento nel caso in cui non abbia presentato una rivendicazione Per Iscritto relativa a tali danni entro sei mesi dal momento in cui avrebbe dovuto avere luogo la presa in consegna.

44. Nel caso in cui il ritardo sia tale da dare diritto all'Acquirente al massimo risarcimento danni da inadempimento ai sensi della Clausola 43 e i Lavori non siano ancora pronti per la presa in consegna, l'Acquirente può richiedere Per Iscritto il completamento dei Lavori entro un periodo ragionevole e definitivo che non potrà essere inferiore a una settimana.

Laddove l'Appaltatore non completi i Lavori entro tale periodo definitivo e ciò non sia dovuto a nessuna circostanza attribuibile all'Acquirente, l'Acquirente può notificare Per Iscritto all'Appaltatore la risoluzione del Contratto relativamente a tale porzione dei Lavori che, come conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore, non può essere utilizzata come previsto dalle parti.

Nel caso in cui l'Acquirente risolva il Contratto, avrà il diritto al risarcimento della perdita che ha subito come risultato del ritardo dell'Appaltatore, inclusa qualsiasi perdita consequenziale e indiretta. Il risarcimento complessivo, incluso il risarcimento dei danni da inadempimento esigibili ai sensi della Clausola 43, non dovrà eccedere il 15 per cento della parte del Prezzo Contrattuale attribuibile alla porzione dei Lavori rispetto alla quale il Contratto viene risolto.

Inoltre, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto inviando una notifica Per Iscritto all'Appaltatore nel caso in cui si evinca dalle circostanze che si verificherà un ritardo nella presa in consegna dei Lavori, ai sensi della Clausola 43, che darebbe diritto all'Acquirente al risarcimento massimo dei danni da inadempimento. In caso di risoluzione per tale motivo, l'Acquirente avrà il diritto al risarcimento massimo dei danni da inadempimento nonché al risarcimento ai sensi del terzo comma della presente Clausola 44.

45. Il risarcimento dei danni da inadempimento ai sensi della Clausola 43 e la risoluzione del Contratto con risarcimento limitato ai sensi della Clausola 44 saranno i soli rimedi a disposizione dell'Acquirente in caso di ritardi da parte dell'Appaltatore. Tutte le altre rivendicazioni nei confronti dell'Appaltatore in base a tali ritardi saranno escluse, tranne laddove l'Appaltatore si sia reso responsabile di Colpa Grave.

PAGAMENTO

46. Tranne ove diversamente concordato, il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura come segue:

- a) quando l'installazione viene eseguita in base ad una tariffa oraria:
- un terzo del prezzo concordato per l'Impianto al momento della formazione del Contratto,
 - un terzo al momento della notifica dell'Appaltatore all'Acquirente relativa al fatto

che l'Impianto o una parte essenziale dello stesso è pronto/a per essere spedito/a dal luogo di produzione, e

- un terzo all'arrivo dell'Impianto nel Sito.

Il pagamento relativo all'installazione dovrà essere eseguito previa presentazione di fatture mensili.

b) quando l'installazione è inclusa nel Prezzo Contrattuale forfettario:

- 30 per cento del Prezzo Contrattuale al momento della formazione del Contratto,
- 30 per cento quando l'Appaltatore notifica all'Acquirente che l'Impianto o una parte essenziale dello stesso è pronto/a per essere spedito/a dal luogo di produzione,
- 30 per cento all'arrivo dell'Impianto nel Sito,
- la parte restante del Prezzo Contrattuale al momento della presa in consegna.

47. Quando l'installazione è eseguita in base ad una tariffa oraria, quanto segue dovrà essere addebitato separatamente:

a) tutte le spese di viaggio sostenute dall'Appaltatore per i suoi dipendenti e il trasporto delle loro attrezzature e dei loro effetti personali (entro limiti ragionevoli) in conformità con la modalità e la classe di viaggio specificati, se presenti nel Contratto;

b) costo di vitto e alloggio e altre spese vive, inclusa qualsiasi indennità necessaria del personale dell'Appaltatore per ogni giorno di assenza da casa, inclusi i giorni non lavorativi e le ferie. Le indennità giornaliere dovranno essere esigibili anche in caso di assenza dovuta a malattie o incidenti;

c) il tempo lavorato, calcolato riferendosi al numero di ore certificate come lavorate nelle schede orarie firmate dall'Acquirente. Gli straordinari e il lavoro di domenica, durante le festività e in orario notturno saranno addebitati a tariffe speciali. Le tariffe saranno quelle concordate nel Contratto o, in mancanza, quelle normalmente addebitate dall'Appaltatore. Tranne ove diversamente previsto, le tariffe orarie coprono la normale usura degli strumenti e delle attrezzature di illuminazione dell'Appaltatore;

d) tempo speso necessariamente per:

- la preparazione e le formalità supplementari ai viaggi da e verso il Sito per il personale dell'Appaltatore,
- i viaggi da e verso il Sito e altri viaggi a cui il personale ha diritto in conformità alle leggi, ai regolamenti o agli accordi collettivi in vigore nel Paese dell'Appaltatore,
- il viaggio giornaliero del personale dell'Appaltatore dagli alloggi al Sito e viceversa, se questo eccede la mezz'ora per ogni tratta e non sono disponibili alloggi più vicini al Sito,
- il tempo di attesa nel caso in cui lo svolgimento del lavoro non sia possibile a causa di circostanze non attribuibili all'Appaltatore;

e) qualsiasi spesa sostenuta dall'Appaltatore in virtù del Contratto correlata alla fornitura delle attrezzature da parte sua, incluso, ove appropriato, un onere per l'utilizzo delle attrezzature pesanti dell'Appaltatore;

f) qualsiasi tassa o imposta dovuta sulle fatture e pagabile dall'Appaltatore nel Paese in cui viene eseguita l'installazione;

g) qualsiasi costo che non avrebbe potuto essere

ragionevolmente previsto dall'Appaltatore e causato da circostanze non attribuibili a quest'ultimo;

h) qualsiasi costo addizionale risultante dall'applicabilità di norme obbligatorie del Paese dell'Acquirente in campo sociale;

i) qualsiasi costo, spesa e tempo speso risultante dal lavoro extra non attribuibile all'Appaltatore.

Nel caso in cui tali costi si basino a regia, saranno addebitati alle tariffe di cui alla presente Clausola 47, lettera c).

48. Quando l'installazione deve essere eseguita su base forfettaria, il Prezzo Contrattuale sarà considerato inclusivo di tutti i punti citati nella Clausola 47, da a) a e). Qualsiasi punto citato nella Clausola 47, da f) a i), sarà considerato escluso dal Prezzo Contrattuale e sarà pertanto separatamente addebitato. Nel caso in cui tali costi si basino sul tempo, saranno addebitati alle tariffe di cui alla presente Clausola 47, lettera c).

49. Nel caso in cui l'installazione subisca ritardi per una causa attribuibile all'Acquirente, quest'ultimo dovrà risarcire l'Appaltatore per qualsiasi costo aggiuntivo relativo, incluso ma non limitato a:

a) il tempo di attesa e il tempo speso per i viaggi addizionali;

b) i costi e il lavoro addizionale risultante dal ritardo, inclusa la rimozione, la messa in sicurezza e l'allestimento delle attrezzature di installazione;

c) i costi aggiuntivi, includendo i costi risultanti dal fatto che l'Appaltatore ha dovuto tenere le sue attrezzature presso il Sito per un periodo più lungo rispetto a quello previsto;

d) i costi aggiuntivi per i viaggi, il vitto e l'alloggio per il personale dell'Appaltatore;

e) i costi di finanziamento aggiuntivi e i costi di assicurazione;

f) altri costi documentati sostenuti dall'Appaltatore come risultato delle rettifiche al programma di installazione.

Nel caso in cui tali costi siano basati su una tariffa oraria, saranno addebitati alle tariffe di cui alla presente Clausola 47, lettera c).

50. Qualunque sia il metodo scelto, il pagamento sarà considerato effettuato solo quando l'importo dovuto sarà irrevocabilmente accreditato sul conto dell'Appaltatore.

51. Nel caso in cui l'Acquirente non provveda al pagamento entro la data prevista, l'Appaltatore avrà diritto agli interessi con decorrenza dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento e al risarcimento dei costi di recupero. Il tasso di interesse dovrà essere quello concordato dalle parti o altrimenti superiore di 8 punti percentuali rispetto al tasso delle strutture principali di rifinanziamento della Banca Centrale Europea. Il risarcimento dei costi di recupero sarà pari all'1 per cento dell'importo per il quale gli interessi per pagamento tardivo risultano dovuti.

In caso di pagamento tardivo e laddove l'Acquirente non fornisca la garanzia concordata entro la data prevista, l'Appaltatore può, dopo aver fornito una notifica Per Iscritto all'Acquirente, sospendere la sua prestazione in virtù del Contratto fino a quando non riceva il pagamento oppure, ove appropriato, fino a quando l'Acquirente non fornisca la garanzia concordata.

Nel caso in cui l'Acquirente non abbia pagato l'importo

dovuto entro tre mesi, l'Appaltatore avrà il diritto di risolvere il Contratto fornendo una notifica Per Iscritto all'Acquirente e, in aggiunta agli interessi e al rimborso dei costi di recupero ai sensi della presente Clausola 51, a richiedere il risarcimento per la perdita subita. Tale risarcimento non dovrà eccedere il Prezzo Contrattuale.

RISERVA DI PROPRIETÀ

52. L'Impianto rimarrà di proprietà dell'Appaltatore finché non sarà stato pagato per intero, incluso il pagamento per l'installazione dell'Impianto, nella misura in cui tale riserva di proprietà abbia validità per la legge pertinente.

L'Acquirente, su richiesta dell'Appaltatore, lo aiuterà ad adottare ogni misura necessaria per la tutela del diritto di proprietà dell'Appaltatore sull'Impianto.

La riserva di proprietà non pregiudicherà il trasferimento del rischio ai sensi della Clausola 30.

RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLA PROPRIETÀ PRECEDENTEMENTE ALLA PRESA IN CONSEGNA

53. L'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi danno arrecato ai Lavori verificatosi precedentemente al trasferimento del rischio all'Acquirente. Tale disposizione si applica indipendentemente dalla causa del danno, tranne laddove quest'ultimo sia stato causato dall'Acquirente o da qualsiasi persona della quale l'Acquirente è responsabile in correlazione con la prestazione in virtù del Contratto. Nel caso in cui l'Appaltatore non sia responsabile per il danno arrecato ai Lavori in conformità con la presente Clausola, l'Acquirente può richiedere all'Appaltatore di porvi rimedio a spese dell'Acquirente.

54. L'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi danno arrecato alla proprietà dell'Acquirente verificatosi precedentemente alla presa in consegna dei Lavori solo nel caso in cui sia comprovato che tale danno è stato causato dalla negligenza dell'Appaltatore o da qualsiasi persona della quale l'Appaltatore è responsabile in correlazione con la prestazione in virtù del Contratto. L'Appaltatore non può tuttavia, in nessun caso, essere ritenuto responsabile per la perdita di produzione, la perdita di profitto o qualsiasi altra perdita consequenziale o indiretta.

RESPONSABILITÀ IN CASO DI DIFETTI

55. In virtù delle disposizioni contenute nelle Clausole dalla 56 alla 71, l'Appaltatore dovrà correggere qualsiasi difetto o non conformità (designati qui di seguito con il termine difetto/i) dei Lavori derivanti da progettazione, lavorazioni o materiali difettosi.

56. L'Appaltatore non risponderà dei difetti dei materiali forniti né di quelli derivanti dalla progettazione convenuta o specificata dall'Acquirente.

57. La responsabilità dell'Appaltatore si limiterà esclusivamente ai difetti riscontrati in base alle condizioni di funzionamento previste nel Contratto e in seguito a un uso corretto dei Lavori.

58. L'Appaltatore non risponderà per i difetti causati da circostanze verificatesi successivamente al trasferimento del rischio all'Acquirente, come ad esempio difetti dovuti a manutenzione inappropriata o alla cattiva riparazione da parte dell'Acquirente o

a modifiche apportate senza il consenso Per Iscritto dell'Appaltatore. L'Appaltatore non risponderà nemmeno per la normale usura né per il deterioramento.

59. La responsabilità dell'Appaltatore si limiterà ai difetti nei Lavori riscontrati entro un anno dalla presa in consegna. Nel caso in cui l'uso dei Lavori ecceda il termine concordato, tale periodo sarà proporzionalmente ridotto. Laddove la presa in consegna subisca ritardi per motivi attribuibili all'Acquirente, la responsabilità dell'Appaltatore per i difetti non si estenderà, fatto salvo quanto previsto dalla Clausola 60, oltre 18 mesi dalla consegna dell'Impianto.

60. Qualora il difetto di una porzione dei Lavori sia stato corretto, l'Appaltatore sarà responsabile, per il periodo di un anno, dei difetti della porzione riparata o sostituita agli stessi termini e condizioni applicabili ai Lavori originali. Per le rimanenti porzioni dei Lavori, il termine di cui alla Clausola 59 sarà prorogato solo per un periodo equivalente al periodo durante il quale e nella misura in cui non è stato possibile usare i Lavori a causa del difetto.

61. L'Acquirente, senza indebito ritardo, dovrà notificare all'Appaltatore Per Iscritto la presenza di qualsiasi difetto riscontrato. In nessun caso tale notifica potrà essere fornita oltre le due settimane successive alla scadenza del termine convenuto nella Clausola 59 od oltre il/i periodo/i di proroga previsto/i dalla Clausola 60, ove applicabile.

La notifica dovrà contenere una descrizione del difetto.

Nel caso in cui l'Acquirente ometta di notificare Per Iscritto all'Appaltatore il difetto entro i termini stabiliti nel primo comma della presente Clausola, perderà il diritto alla correzione di tale difetto.

Ove il difetto sia tale da causare danni, l'Acquirente dovrà informare immediatamente l'Appaltatore Per Iscritto. L'Acquirente dovrà assumersi il rischio del danno ai Lavori risultante da una sua mancata notifica. L'Acquirente adotterà i provvedimenti ragionevoli per contenere al massimo i danni e, a tal fine, agirà conformemente alle istruzioni dell'Appaltatore.

62. Al ricevimento della notifica ai sensi della Clausola 61, l'Appaltatore dovrà correggere il difetto a proprie spese senza immotivato ritardo, come previsto nelle Clausole dalla 55 alla 71. Gli interventi di correzione avranno luogo in periodi tali da non interferire inutilmente con le attività dell'Acquirente.

Il lavoro di rettifica dovrà effettuarsi presso il Sito, a meno che l'Appaltatore non ritenga più opportuno, nell'interesse di entrambe le parti, che il prodotto difettoso o l'Impianto sia inviato a lui o a un indirizzo da lui stesso specificato.

Nel caso in cui il lavoro di rettifica sia eseguito presso il Sito, troveranno applicazione le relative clausole 14-17 e 54.

Laddove il difetto possa essere corretto mediante sostituzione o riparazione di una parte difettosa e se lo smontaggio e la reinstallazione della parte non richiedono conoscenze specifiche, l'Appaltatore può richiedere l'invio della parte difettosa al suo indirizzo o a un indirizzo da lui stesso specificato. In tal caso, l'Appaltatore sarà manlevato dagli obblighi relativi al difetto una volta consegnata all'Acquirente la parte debitamente riparata o sostituita.

63. L'Acquirente fornirà a proprie spese l'accesso ai Lavori e provvederà agli interventi sulle attrezzature diverse dai Lavori nella misura necessaria a correggere il difetto.

64. Tranne ove diversamente concordato, il trasporto dell'Impianto o di ogni sua parte da e verso l'Appaltatore, necessario per procedere alla correzione dei difetti dei quali è responsabile l'Appaltatore stesso, sarà a rischio e a spese di quest'ultimo. Con riferimento a detto trasporto, l'Acquirente dovrà seguire le istruzioni dell'Appaltatore.

65. Tranne ove diversamente concordato, l'Acquirente si farà carico di ogni costo aggiuntivo sostenuto dall'Appaltatore per la correzione del difetto causato dai Lavori in conseguenza del fatto che questi ultimi si trovano in un luogo diverso dal Sito.

66. Saranno messe a disposizione dell'Appaltatore le parti difettose sostituite, le quali resteranno di sua proprietà.

67. Nel caso in cui l'Acquirente invii la notifica indicata nella Clausola 61 e non venga rilevato alcun difetto di cui l'Appaltatore debba rispondere, l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute in conseguenza della notifica.

68. Nel caso in cui l'Appaltatore non assolva i propri obblighi ai sensi della Clausola 62, l'Acquirente potrà stabilire, dandone notifica Per Iscritto, un termine ragionevole e definitivo per l'assolvimento degli obblighi dell'Appaltatore. Tale termine non potrà essere inferiore a una settimana.

Nel caso in cui l'Appaltatore non assolva i propri obblighi entro tale termine, l'Acquirente potrà effettuare, direttamente o per mezzo di terzi, gli interventi di riparazione necessari a rischio e a spese dell'Appaltatore.

Laddove gli interventi di riparazione effettuati dall'Acquirente o da terzi siano andati a buon fine, il rimborso da parte dell'Appaltatore dei costi ragionevoli sostenuti dall'Acquirente estinguerà completamente la responsabilità dell'Appaltatore in relazione al citato difetto.

69. Ove la riparazione del difetto di cui alla Clausola 68 non sia andata a buon fine:

a) L'Acquirente avrà diritto a una riduzione del Prezzo Contrattuale proporzionale alla riduzione del valore dei Lavori, fermo restando che in nessun caso tale riduzione potrà eccedere la misura del 15 per cento del Prezzo Contrattuale oppure, ove il difetto sia così significativo da privare l'Acquirente del vantaggio derivante dal Contratto relativamente ai Lavori o a una parte di essi,

b) L'Acquirente potrà risolvere il Contratto notificando all'Appaltatore Per Iscritto che, in seguito al difetto, tale porzione dei Lavori non può servire alla destinazione d'uso concordata tra le parti. L'Acquirente avrà in tal caso diritto al risarcimento della perdita subita, dei costi e dei danni fino a un massimo del 15 per cento della parte del Prezzo Contrattuale attribuibile alla porzione dei Lavori per la quale il Contratto è stato risolto.

70. Fatte salve le disposizioni delle Clausole dalla 55 alla 69, l'Appaltatore non sarà responsabile dei difetti di qualsiasi porzione dei Lavori per più di un anno dal termine del periodo di responsabilità previsto dalla Clausola 59 o dal termine di qualsiasi altro periodo

di responsabilità concordato fra le parti.

71. L'Appaltatore non sarà responsabile di altri difetti al di fuori di quelli previsti nelle Clausole dalla 55 alla 70. Tale disposizione si applica a qualsiasi perdita che possa essere causata dal difetto, fra cui la mancata produzione, il mancato profitto e altre perdite indirette. Tale limitazione di responsabilità dell'Appaltatore non si applica ove egli si renda responsabile di Colpa Grave.

RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI DAI LAVORI

72. L'Appaltatore non sarà responsabile per alcun danno al patrimonio causato dai Lavori successivamente alla presa in consegna e durante il possesso da parte dell'Acquirente. L'Appaltatore non sarà neppure responsabile dei danni a prodotti fabbricati dall'Acquirente o a prodotti dei quali fanno parte i prodotti dell'Acquirente.

Nel caso in cui l'Appaltatore incorra in responsabilità nei confronti di terzi in ragione dei danni al patrimonio descritti nel precedente comma, l'Acquirente dovrà risarcire, difendere e manlevare l'Appaltatore.

Ove sia presentata da un terzo una richiesta di risarcimento danni, come descritta nella presente Clausola, nei confronti di una delle parti, tale parte dovrà informarne immediatamente la controparte Per Iscritto.

L'Appaltatore e l'Acquirente saranno reciprocamente tenuti a rispondere alla citazione da parte del tribunale o della corte arbitrale al cui esame sia sottoposta la causa intentata nei loro confronti per i danni presumibilmente causati dai Lavori. Tuttavia, l'Appaltatore e l'Acquirente comporranno le vertenze in materia di responsabilità ai sensi della Clausola 78.

La limitazione di responsabilità dell'Appaltatore di cui al primo comma della presente Clausola non si applicherà nel caso in cui l'Appaltatore si sia reso responsabile di Colpa Grave.

FORZA MAGGIORE

73. Ciascuna delle parti avrà diritto alla sospensione dell'assolvimento dei suoi obblighi in virtù del Contratto nella misura in cui un evento di Forza Maggiore come uno dei seguenti impedisca l'assolvimento o lo renda eccessivamente oneroso: vertenze sindacali o qualsiasi altra circostanza che sfugga al controllo delle parti, quale incendio, evento bellico, vasta mobilitazione militare, insurrezione, confisca, sequestro, embargo, restrizioni all'uso dell'energia, restrizioni in materia di valuta e di esportazioni, epidemie, calamità naturali, eventi naturali di carattere estremo, atti di terrorismo nonché inconvenienti o ritardi nelle consegne da parte di subappaltatori, che siano causati da una qualsiasi delle circostanze citate nella presente Clausola.

Ove una delle circostanze citate nella presente Clausola si verifichi, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima o

dopo la formazione del Contratto, il diritto alla sospensione sarà riconosciuto solo se i suoi effetti sull'adempimento del Contratto non potevano essere previsti al momento della formazione del Contratto.

74. La parte che rivendichi di avere subito gli effetti della Forza Maggiore dovrà fornire una notifica immediata Per Iscritto alla controparte in merito al fatto che tale circostanza si è verificata ed è cessata. Nel caso in cui una parte ometta tale notifica, l'altra parte avrà il diritto di ricevere il rimborso di ogni costo supplementare che ha dovuto sostenere e che avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale notifica.

Nel caso in cui la Forza Maggiore impedisca all'Acquirente di adempiere i propri obblighi, egli dovrà risarcire all'Appaltatore i costi da questi sostenuti per mettere al sicuro e salvaguardare i Lavori.

75. Indipendentemente da quanto possa in altro modo derivare dalle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle parti avrà la facoltà di risolvere il Contratto, notificando ciò Per Iscritto all'altra parte, ove l'adempimento del Contratto sia sospeso ai sensi della Clausola 73 per oltre sei mesi.

PREVISIONE DI INADEMPIMENTO

76. Ferme restando le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali in materia di sospensione, ciascuna delle parti avrà la facoltà di sospendere l'assolvimento dei propri obblighi in virtù del Contratto ove le circostanze evidenzino che l'altra parte non assolverà i propri obblighi. La parte che sospende il proprio adempimento in virtù del Contratto dovrà immediatamente darne notifica all'altra parte Per Iscritto.

PERDITE CONSEGUENZIALI

77. Tranne ove diversamente specificato nelle presenti Condizioni Generali, nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti della controparte per perdita di produzione, perdita di profitto, perdita d'uso, perdita di contratti o per qualsiasi altra perdita consequenziale o indiretta di qualsivoglia natura.

CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE

78. Tutte le controversie derivanti dal Contratto o a esso correlate saranno definitivamente risolte ai sensi delle Norme Arbitrali della Camera di Commercio Internazionale da uno o più arbitri nominati in conformità con tali Norme.

79. Il Contratto sarà disciplinato dal diritto sostanziale del Paese dell'Appaltatore.

La presente è una pubblicazione Orgalime. Orgalime è l'associazione europea dell'industria meccanica, elettrica, elettronica e siderurgica.

Tutti i diritti riservati ©

Editeur responsable : Adrian Harris, Director General

ORGALIME – The European Engineering Industries Association

Diamant Building, Boulevard A Reyers 80, B – 1030 Brussels

Tel: +32 2 706 82 35 – secretariat@orgalime.org – www.orgalime.org